

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art.62. Vigilanza sulle strutture autorizzate e revoca dell'autorizzazione

- 1) I Comuni vigilano almeno annualmente sul funzionamento delle strutture autorizzate presenti sul loro territorio, mediante periodiche visite e ispezioni delle stesse.
- 2) Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, i Comuni rilevino la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, provvedono, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione.